



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 77

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art 16 bis, comma 2, legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). Incremento della misura dell'imposta provinciale di soggiorno nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena.

Il giorno **27 Gennaio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 16 bis, c.1 della l.p. 8/2002, ha istituito a decorrere dal 1° novembre 2015 l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste dalla legge stessa, allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi.

L'art. 16 bis, c. 2, della l.p. 8/2002 prevede, tra l'altro, che la misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli art. 8 e 12 quater, c. 3, possa essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1 (da un minimo di 0,5 euro ad un massimo di 2,5 euro), anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva.

Il regolamento di esecuzione dell'art. 16 bis, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, ha stabilito all'art. 2 che l'imposta provinciale di soggiorno è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

- a) euro 1,30 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;
- b) euro 1,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 0,70 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;
- d) euro 0,70 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale;
- e) euro 0,70 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale.

In data 15 dicembre 2016 è pervenuta da parte della Comunità delle Giudicarie, previa audizione dell'Azienda per il turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, la richiesta d'incremento dell'imposta provinciale di soggiorno come da propria deliberazione n. 171 del 14 dicembre 2016, come di seguito stabilito:

- a) euro 2,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;
- b) euro 1,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 1,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;
- d) euro 1,00 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale (esercizi di affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per

vacanze, ostelli per la gioventù, alberghi diffusi, case per ferie ad esclusione di quelle gestite direttamente dagli ospiti);

- e) euro 1,00 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale (campeggi, campeggi-villaggio, campeggi parco per vacanze, esercizi di agriturismo, rifugi escursionistici).

Con successiva deliberazione del Comitato esecutivo n. 172 di data 15 dicembre 2016, la Comunità delle Giudicarie evidenzia la necessità di *“adottare la deliberazione relativa all’incremento della misura dell’imposta di cui all’art. 16 bis nei primi mesi del 2017”*.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 bis della l.p. 8/2002, è stato acquisito il parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, che si è espressa nella seduta del 22 dicembre 2016.

Con questo provvedimento si provvede pertanto ad incrementare la misura dell’imposta provinciale di soggiorno applicata nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena secondo quanto stabilito dal comma 2 art. 16 bis l.p. 8/2002.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 16 bis della l.p. 8/2002;
- visto il D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg;
- viste le deliberazioni del Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie n. 171 del 14 dicembre 2016 e n. 172 del 15 dicembre 2016;
- visto il parere favorevole in merito all’incremento dell’imposta provinciale di soggiorno della competente commissione legislativa, nella seduta del 22 dicembre 2016, ai sensi dell’ art. 16 bis, c. 2 della sopracitata legge provinciale;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di incrementare, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 bis della l.p. 8/2002, la misura dell’imposta provinciale di soggiorno applicabile nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena conformemente alla richiesta presentata dalla Comunità delle Giudicarie, stabilendola nei seguenti importi:
 - a) euro 2,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;

- b) euro 1,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 1,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;
- d) euro 1,00 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale (esercizi di affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, alberghi diffusi, case per ferie ad esclusione di quelle gestite direttamente dagli ospiti);
- e) euro 1,00 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale (campeggi, campeggi-villaggio, campeggi parco per vacanze, esercizi di agriturismo, rifugi escursionistici);

secondo quanto disposto nelle deliberazioni del Comitato esecutivo n. 171 del 14 dicembre 2016 e n. 172 del 15 dicembre 2016 dalla Comunità delle Giudicarie;

- 2) di stabilire che l'incremento della misura dell'imposta provinciale di soggiorno entri in vigore secondo le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 16 bis della l.p.8/2002;
- 3) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace